SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

100° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE	Presidente f.f. relatore alla Commissione 6, 8, 9 e passim
(2735) ZECCHINO ed altri: Disciplina della locazione finanziaria (Seguito della discussione e rinvio)	Ayala, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
PRESIDENTE	CENTARO (Forza Italia) 9, 11 CIRAMI (UDR) 10 PERA (Forza Italia) 10
(3168) SCOPELLITI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione	RUSSO (Dem. Sinl'Ulivo) 10 SCOPELLITI (Forza Italia) 7, 8 SENESE (Dem. Sinl'Ulivo) 8, 9, 11
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)	

2^a Commissione

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2735) ZECCHINO ed altri: Disciplina della locazione finanziaria (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2735. Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta di ieri. Il relatore, senatore Russo, ha chiesto di integrare la sua relazione.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, completo rapidamente la mia relazione, seguendo la linea che ne ha caratterizzato la prima parte, indicando, rispetto all'articolato del disegno di legge in esame, i profili problematici su cui mi sembra opportuno richiamare l'attenzione della Commissione.

L'articolo 2 del disegno di legge affronta un argomento di grande rilievo: la responsabilità del concedente rispetto all'inadempimento del fornitore. Uniformandosi alla prevalente giurisprudenza in tale articolo si stabilisce che «il concedente non risponde nei confronti dell'utilizzatore dell'inadempimento dei soggetti con i quali ha contrattato in conformità alle indicazioni dell'utilizzatore stesso» e tale principio in sè è valido; si aggiunge inoltre che l'utilizzatore «non può interrompere né sospendere il pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute, ma ha azione diretta» contro i suddetti soggetti. A questo proposito a mio parere sorge la necessità di distinguere tra varie evenienze.

Bisogna innanzitutto prendere in considerazione il caso dell'inadempimento «originario» – potremmo dire – del fornitore, ossia l'inadempimento dell'obbligo di consegna; sotto questo profilo prevedere che l'utilizzatore sia ugualmente tenuto a pagare il corrispettivo al concedente, senza aver azione nei confronti di quest'ultimo, determina una situazione di inadeguata tutela, anche perché è chiaro che rispetto all'inadempimento del fornitore, che non ha consegnato il bene, il concedente – che è il contraente del fornitore – possiede mezzi e rimedi ai quali difficilmente può ricorrere l'utilizzatore; basti solo un esempio: l'eccezione di inadempimento.

Può sorgere inoltre l'ipotesi di una controversia tra fornitore e concedente in ordine all'esecuzione del contratto di acquisto da parte del concedente: in questo caso è chiaro che non possiamo fare carico all'utilizzatore di problemi che riguardano il rapporto tra le altre parti. A mio parere questi esempi manifestano un primo aspetto del problema.

Un secondo aspetto problematico è la previsione di un'azione diretta. È giusto che l'utilizzatore con la consegna della cosa ne assuma i rischi (come si legge nell'articolo 1), ma si deve considerare che l'inadempimento del fornitore può tradursi non soltanto nella mancata consegna del bene, ma anche nella consegna di un bene viziato oppure privo delle qualità promesse, o con difetti di funzionamento, o sottoposto a pretese giuridiche di terzi, insomma rientrante in una delle ipotesi che nella compravendita producono l'effetto della garanzia da evizione o per vizi della cosa.

In quest'ottica mi sembra che l'orientamento che caratterizza il disegno legge, volto ad attribuire un'azione diretta all'utilizzatore nei confronti di fornitore, sia del tutto condivisibile, però ritengo anche che non sia sufficiente enunciare tale principio: è invece necessario specificare il contenuto di detta azione.

Nel codice civile si rinvengono alcuni riferimenti in tal senso: l'articolo 1595 in materia di sublocazione, attribuisce al locatore azione diretta nei confronti del subconduttore, ma insieme individua i contenuti di tale azione, che infatti è prevista, ad esempio, in relazione al pagamento del canone e non alla sua riduzione.

Facendo un altro esempio (comunque ritengo che la materia meriti di essere approfondita), mentre non incontro difficoltà ad accettare l'eventuale riconoscimento di un'azione diretta dell'utilizzatore volta ad ottenere l'intervento del fornitore perché elimini i vizi della cosa, trovo invece qualche difficoltà (per cui ritengo necessario un intervento) ad ipotizzare una tale azione per ottenere la riduzione del prezzo o, addirittura, la risoluzione del contratto, che si ripercuote direttamente nel patrimonio del concedente poiché il bene è di proprietà di quest'ultimo.

Sono soltanto alcuni esempi di problemi che, a mio parere, l'articolo 2, così come è formulato, lascia aperti; credo pertanto che sarà necessario un impegno puntuale in tale direzione.

L'articolo 3, infine, affronta il tema delicatissimo delle conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. Nella scorsa seduta ho già ricordato la giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'applicabilità o meno dell'articolo 1526 del codice civile; il disegno di legge in esame, in sostanza, abbandona la linea dell'applicabilità di tale articolo, optando per una delle due soluzioni individuate dalla giurisprudenza. Vi è però un'incongruenza su cui è necessario aprire una riflessione. In sostanza si prevede che nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore il concedente abbia il diritto di trattenere tutti i canoni che ha riscosso, di incassare gli ulteriori canoni fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene ed anche di ottenere l'immediata restituzione dello stesso. Si prevede inoltre il suo diritto al risarcimento del danno e che il valore del bene recuperato dal concedente sia «accreditato» all'utilizzatore e detratto dal risarcimento del danno.

A mio parere ciò dà luogo ad un'ingiustizia, perché il concedente verrebbe ad avere tutti i canoni già incassati, il bene ed il risarcimento

del danno, inoltre il valore del bene non si dedurrebbe dall'importo complessivo addebitato all'utilizzatore, ma soltanto dal risarcimento del danno.

Credo che da questo punto di vista un'indicazione appropriata ci venga dalla convenzione *Unidroit sul leasing* internazionale, ratificata dal-l'Italia nel 1993, che prevede il seguente principio: nel caso di risoluzione per inadempimento, concede il diritto a recuperare il bene e ad ottenere il risarcimento del danno in misura tale da porre il concedente nella stessa situazione nella quale egli si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto. Questo è un criterio: è ovvio che non può essere trasfuso in una norma. Si potrebbe ad esempio stabilire che il valore del bene va detratto non solo dal risarcimento del danno, ma dall'intero *plafond* costituito dai canoni che il concedente ha trattenuto e dal risarcimento del danno; comunque anche questo a me pare un problema aperto.

Mi sembra invece che l'articolo 3 offra una linea di soluzione interessante là dove prevede che il concedente può far vendere il bene all'incanto a mezzo di persona autorizzata. Quello che caratterizza, infatti, questa figura contrattuale è che il concedente non ha un interesse vero al recupero della proprietà del bene, perché si tratta di bene che non ha nulla a che vedere con l'esercizio proprio della sua attività Il concedente normalmente è una banca o una società di *leasing* o una società finanziaria, quindi impianti, beni, macchinari oggetto del contratto di *leasing* non presentano un interesse «proprio»; il prevedere una procedura di vendita garantita nei confronti dell'utilizzatore che trasformi il bene in un prezzo mi pare che sia quindi una linea interessante da seguire. Abbiamo alcuni esempi nel codice civile, anche se per situazioni diverse, come il caso della vendita da parte del venditore per conto e a spese del compratore nel caso in cui il compratore del bene mobile non paghi il prezzo.

L'articolo 4 disciplina il fallimento, e mi pare che sostanzialmente assuma i principi già collaudati dalla legge fallimentare per quanto riguarda la non completa esecuzione dei contratti. Il comma 1 prevede l'ipotesi del fallimento del concedente e stabilisce che in questo caso il contratto non si scioglie; resta ferma, inoltre, e mi pare un punto molto importante, la facoltà dell'utilizzatore alla scadenza di acquistare il bene. Nel caso invece di fallimento dell'utilizzatore, il curatore del fallimento ha la scelta tra lo scioglimento del contratto e il suo ingresso nel contratto medesimo. Se sceglie nel secondo senso, naturalmente deve adempiere a tutti gli obblighi che dipendono dal contratto.

Infine, e con ciò concludo, l'articolo 5 rende applicabili le disposizioni di questo disegno di legge anche a quella che è qui definita «locazione finanziaria di ritorno». Essa si ha quando il bene in origine appartiene a colui che diventerà nel contratto di *leasing* utilizzatore; costui vende il bene a chi diventerà concedente e il concedente lo concede dopo averlo acquistato dall'utilizzatore all'utilizzatore medesimo, secondo lo schema proprio del contratto di *leasing*. La peculiarità di questa figura è che il bene non è acquistato dal terzo produttore o costruttore, ma dallo stesso concedente che lo acquista da chi poi diventa utilizzatore del

bene. I dubbi che sono sorti in giurisprudenza e in dottrina riguardo a questa figura sono dovuti al fatto che essa può prestarsi in concreto a mascherare un patto commissorio e cioè il concedente che finanzia l'utilizzatore in qualche modo si assicura in partenza la proprietà del bene che ridiventa di proprietà dell'utilizzatore se il contratto va a buon fine ed egli esercita l'opzione di acquisto. La Corte di cassazione però ha osservato, a mio parere giustamente, che non è sufficiente il fatto che questa figura possa essere piegata al fine illecito di garanzia, perché può assolvere invece ad una funzione sua propria rappresentata dal fatto che l'utilizzatore, avendo bisogno di liquidità, vende il proprio bene, acquista il liquido corrispondente e mantiene l'uso del bene attraverso il contratto di leasing. In sostanza, la Cassazione sostiene che bisognerà valutare caso per caso attraverso una indagine sulla volontà della parti e sulle altre circostanze del contratto per stabilire se questa figura contrattuale è stata utilizzata in sostituzione o meno del patto commissorio. Del resto, abbiamo gia nel nostro ordinamento la figura della vendita a scopo di garanzia per la quale si sono posti gli stessi problemi: la vendita a scopo di garanzia può assolvere la causa sua propria, nel qual caso è perfettamente lecita; oppure può essere piegata a realizzare la finalità propria del mutuo o del patto commissorio e in questo caso sarà nulla; la stessa cosa può accadere per questa locazione finanziaria.

Qualche riflessione merita poi la questione se sia giusto rendere applicabili tutte le norme previste per la locazione finanziaria vera e propria alla locazione finanziaria di ritorno; personalmente, ritengo che sia giusto, e mi pare che la soluzione presentata nel disegno di legge al nostro esame meriti consenso.

Con ciò ho concluso la mia relazione; mi sembra di aver indicato alcuni profili aperti, problematici, e sono convinto che la collaborazione della Commissione potrà portarli a soluzione. Mi pare di poter dire che il disegno di legge in esame rappresenti un contributo importante e interessante per la definizione e l'assetto legislativo di questa figura contrattuale largamente presente nella nostra prassi; con alcuni aggiustamenti che credo possibili e coerenti con la filosofia e l'ispirazione del disegno di legge ritengo si possa pervenire all'approvazione di una buona legge su questa materia.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il senatore Russo che con la consueta completezza ed acribia ci ha illustrato questo provvedimento peraltro complesso, evidenziando le questioni che possono essere meritevoli di approfondimento ed instradandoci verso la scelta metodologica che dobbiamo far seguire. Propongo di rinviare l'approfondimento di tali questioni – che non mi pare appartengano al novero di quelle sulle quali ci si divide per ragioni ideologiche, ma piuttosto rientrino fra quelle sulle quali occorre approfondire tecnicamente gli aspetti problematici – ad un Comitato ristretto rappresentativo di tutti i Gruppi, che cerchi di pervenire ad un testo rispetto al quale apriremo comunque la discussione e daremo la pos-

sibilità di presentare emendamenti, ma che possa già rappresentare il massimo di convergenza delle diverse opinioni «tecniche».

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Sono designati a far parte del Comitato ristretto il senatore Greco, per il Gruppo Forza Italia; il senatore Caruso Antonino, per il Gruppo Alleanza Nazionale; il senatore Cirami, per il Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR); il senatore Senese, per il Gruppo Democratici di Sinistra L'Ulivo; ed il senatore Follieri, per il Gruppo Partito Popolare Italiano.

Invito gli altri Gruppi a far pervenire quanto prima alla Presidenza le designazioni dei rispettivi rappresentanti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(3168) SCOPELLITI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3168.

Ricordo che nella seduta di martedì 22 settembre abbiamo approvato l'articolo 1 e deciso lo stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame dei seguenti emendamenti, volti ad inserire disposizioni di carattere transitorio relative all'applicazione delle modifiche al codice di procedura penale contenute nell'articolo l del disegno di legge come modificato dalla Commissione:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. La competenza, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che non sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale. Lo spostamento della competenza fa salva comunque la pronuncia di ammissibilità della richiesta di revisione, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura penale».

2^a Commissione

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, non e stato ancora spedito il decreto di citazione a giudizio».

3.0.2 Milio

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 3.0.1 e lo hanno modificato riformulandolo nel seguente emendamento:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

- 1. La competenza, individuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che non sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.
- 2. Tuttavia, lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione abbia annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata».

3.0.1 (Nuovo testo)

Scopelliti, Greco

Appongo la mia firma all'emendamento 3.0.2 e rinuncio ad illustrarlo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, prospetto la possibilità di modificare l'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo) nel seguente modo:

- «1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.
- 2. Lo spostamento della competenza di cui al precedente comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte

di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata».

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Senatrice Scopelliti, qual è la ragione della limitazione al comma 1 dell'articolo 1?

SCOPELLITI. Perché, signor Presidente, il testo dell'articolo 1 da noi approvato consta di due commi e non più di un unico comma.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ho capito, ma perché il riferimento al solo comma 1 e non anche al comma 2 dell'articolo 1, come da noi modificato?

SENESE. Signor Presidente, con il comma 2 prevediamo una nuova regola di competenza per il caso che sia annullata l'ordinanza di inammissibilità. Ora non è il caso, in questa ipotesi, di disporre anche un'applicazione transitoria o immediata della nuova regola, perché se la Corte di cassazione annulla l'ordinanza di inammissibilità e rinvia – secondo quanto dice l'attuale testo – alla corte più vicina, viene meno la ragione di sovrapporgli in qualche modo l'altro criterio, che indica nella corte individuata *ex* articolo 11 quella di competenza.

RUSSO. Qualche dubbio, però, può sorgere in sede di interpretazione, perché dopo che è stata pronunciata l'ordinanza di inammissibilità non sussiste più un problema di competenza in senso proprio sull'istanza di revisione, ma vi è un problema di competenza relativo alla sede di rinvio, il che è cosa diversa.

SENESE. Questo chiarisce e rafforza le ragioni per cui la senatrice Scopelliti ha preferito fare riferimento, nelle modifiche teste ipotizzate, solo alla competenza «individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1».

SCOPELLITI. Signor Presidente, modifico ulteriormente l'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo) riformulandolo nel modo seguente:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3.

(Norme transitorie)

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso al momento della sua entrata in vigore, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o

sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al precedente comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata».

3.0.1 (Nuovissimo testo)

SCOPELLITI, GRECO

CENTARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo).

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Mi domando: quale inconveniente insorgerebbe se si rinviasse invece all'articolo 1 nel suo complesso? Ritengo che verrebbe comunque risolto il problema che anima i presentatori dell'emendamento ed eviteremmo una specificazione in più che potrebbe essere foriera di dubbi. Lo spostamento della competenza, infatti, avverrebbe, anche nella fase transitoria, sulla base dei criteri applicabili a regime, anziché sul criterio indicato, che comunque è idoneo a risolvere la questione.

SENESE. Signor Presidente, a mio parere i dubbi aumenterebbero proprio nel caso di un richiamo meno specifico. Se questa legge entrasse in vigore prima di un'eventuale decisione di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità, certamente non vi sarebbero problemi, ma questa legge potrebbe anche entrare in vigore successivamente alla pronuncia di annullamento e dopo che sia stato stabilito il rinvio alla corte di appello più vicina e non ad un'altra sezione di quella che ha dichiarato l'inammissibilità.

Bisogna infatti partire dall'attuale situazione normativa che prevede due possibilità, entrambe sullo stesso piano: la Corte di cassazione che annulla un'ordinanza di inammissibilità può infatti, a propria scelta, rinviare il giudizio di revisione ad altra sezione della stessa corte di appello oppure alla corte più vicina. Vi è quindi il rischio che la nuova normativa possa intervenire dopo che tale scelta sia stata compiuta ed il rinvio effettuato alla corte di appello più vicina: in questo caso si renderebbe necessario richiamare il procedimento, con un ulteriore spostamento di competenza.

A mio parere è opportuno evitare ogni appesantimento che non sia strettamente necessario al perseguimento della *ratio legis*.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo); mi rimetto inoltre alla Commissione sull'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Milio, che amplia ulteriormente la casistica cui si applicherebbe il disegno di legge in esame.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo) ed esprime parere contrario all'emendamento 3.0.2.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo).

BUCCIERO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento in esame per i motivi che ho già accennato nel corso della discussione sull'articolo 1 ed inoltre perché si manifesta ulteriormente che questo provvedimento appartiene alla categoria delle norme-fotografia cui personalmente sono contrario. Ho comunque apprezzato la lealfa con cui il senatore Senese ha delineato il provvedimento come riferito ad un noto processo di revisione in corso.

PERA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento in esame: ritengo infatti che questo disegno di legge introduca un principio di garanzia che è generale. Comprendo la delusione del collega Bucciero per l'origine di tale disegno di legge, tuttavia esso va al di là del caso cui i presentatori si sono certamente ispirati.

Il disegno di legge in esame non prevede un rinvio alla stessa corte di appello, ma ad una corte diversa, predefinita secondo l'articolo 11 del codice di procedura penale, quindi ad un giudice imparziale che non ha esaminato prima il caso o che comunque non appartiene allo stesso distretto territoriale del giudice che ha pronunciato la sentenza. Ribadisco che ritengo questa una norma di garanzia per il condannato che ottiene il diritto alla revisione del processo.

Dichiaro quindi il mio voto favorevole poiché mi sembra che l'emendamento in esame introduca un principio generale di garanzia e di maggior rispetto della terzietà del giudice.

CIRAMI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1 (Nuovissimo testo), presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta precluso l'emendamento 3.0.2 presentato dal senatore Milio.

Passiamo alla votazione finale.

BUCCIERO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge in esame.

SENESE. Signor Presidente, il voto favorevole che mi accingo ad esprimere (come spero faranno gli altri senatori del Gruppo cui appartengo) si motiva con la considerazione che, come ha rilevato il senatore Pera, l'ispirazione di fondo di questo provvedimento è di carattere generale. Non vi è dubbio infatti che il lasciare permanere la possibilità che un procedimento di revisione, rispetto al quale una corte d'appello abbia pronunciato l'inammissibilità con un'ordinanza annullata successivamente dalla Corte di cassazione, sia trattato dalla stessa corte di appello sia pure da un'altra sezione, determini quanto meno un senso di disagio in un momento in cui siamo fortemente impegnati non soltanto ad eliminare le situazioni di incompatibilità, ma anche quelle che in qualche modo possono creare attorno al giudice un alone di sospetto circa eventuali condizionamenti psicologici od altro.

Ciò vale ancor di più (è questa la ragione della norma transitoria che certamente, lo riconosco con grande franchezza, può definirsi norma-fotografia) in presenza di un caso particolarissimo in cui una corte di appello, che pure dispone di numerose sezioni, è stata chiamata più volte, nelle varie composizioni delle sue diverse sezioni, a pronunciarsi su un medesimo procedimento.

Ferma restando quindi l'esigenza generale espressa dal senatore Bucciero secondo cui le norme-fotografia devono essere evitate, vi sono casi in cui una situazione concreta, particolare e specifica di crisi e di sofferenza dell'ordinamento, può valere a richiamare l'attenzione su un problema generale. Risolvere tale problema, senza preoccuparsi di quella situazione specifica concreta, equivale ad una sorta di farisaica ipocrisia che il legislatore per primo deve evitare.

Dobbiamo cercare, proprio come costume, di evitare l'applicazione del principio *summum ius*, *summa iniuria*; il fatto di dirlo è, secondo me, il miglior tributo che si possa rendere alla regola generale che qui riaffermiamo. Quando esiste una situazione particolarissima, tanto vale esplicitarla proprio per sottoporre al dibattito pubblico e generalizzato la deroga ad un principio che vogliamo riaffermare come generale.

PRESIDENTE. f.f. relatore alla Commissione. Con potente sintesi romanistica, il rappresentante del Governo ha parlato di occasio legis.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Non condivido la definizione di «norma-fotografia», perché fatti emblematici possono dare occasione a delle modifiche della legge quando si accerti il mancato funzionamento, l'iniquita o comunque una discrasia rispetto a principi che entrano nel modo di sentire della collettività. In questo come in altri casi meno eclatanti ci siamo resi conto che non può funzionare un sistema che attribuisca ad altra sezione della medesima corte d'appello, quando vi è stata una competenza ed una giu-

risprudenza assolutamente radicata ed ineliminabile, la revisione di una sentenza, poiché ciò importa comunque una valutazione di disfavore ipotetico nei confronti del giudice che ha pronunciato la sentenza che si va a rivedere. È evidente che questo principio, che era già presente nell'ordinamento e lo è stato fino ad ora, aveva necessità di essere codificato.

Analogamente, non si può parlare di «norma-fotografia» in occasione della disciplina transitoria, perché è di tutta evidenza che le norme processuali possono essere applicabili, per giurisprudenza ormai consolidata, anche ai procedimenti in corso ove esse siano più favorevoli alla posizione dell'imputato. Tale previsione espressa consacra una giurisprudenza ormai consolidata e quindi non si può parlare di «norma-fotografia»: viene sancito, infatti, un principio che va nella direzione di una terzieta ed imparzialità del giudice tale da far venire meno anche quei condizionamenti di vicinanza e di colleganza che spesso, purtroppo, esistono e condizionano le pronunce.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Figuratevi come deve sentirsi un imputato, già sindaco di un Comune capoluogo del nostro Paese, il quale è stato messo in galera da un pubblico ministero ed oggi si trova ad essere giudicato dallo stesso pubblico ministero che presiede la sezione penale.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.